



Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

Assotabaccai

Tabacchi invendibili, restituzione entro il 30/06/2017

Roma, [data come da segnatura di protocollo]

Protocollo:

Rif.

Allegati: 1

A tutti gli Uffici dei monopoli
LORO SEDI

A tutti i Depositari di depositi fiscali di
tabacchi lavorati
LORO SEDI

A tutte le Ditte produttrici e importatrici di
tabacchi lavorati e loro rappresentanti
LORO SEDI

e, per conoscenza:
Alla Federazione italiana tabaccai
Via Leopoldo Serra, 32
00153 ROMA

Alla Assotabaccai
Via Nazionale, 60
00185 ROMA

Oggetto: Decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 –
Disposizioni in materia di note di credito

Con circolare n. 42111 del 29 aprile 2016 sono state fornite istruzioni in merito alla disciplina transitoria di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della direttiva 2014/40/UE.

In ordine alla riconsegna dei tabacchi invendibili è stato precisato, tra l'altro, che:

“Gli Uffici di monopoli, dopo aver verificato e se del caso sottoposto a perizia la merce oggetto di reso, autorizzeranno il Depositario ad emettere, nei confronti del rivenditore, una nota di credito, valorizzata al prezzo di vendita al pubblico vigente alla data del reso al netto dell'aggio.....”

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE ACCISE E MONOPOLIO TABACCHI
UFFICIO CIRCOLAZIONE TABACCHI

00153 Roma, Piazza Mastai 11 – Telefono +39 06 5857 1 – Fax +39 06 58572830 e-mail: monopoli.circolazionetabacchi@aams.it

Il rivenditore utilizzerà detta nota di credito per finanziare l'acquisto di tabacchi lavorati presso il medesimo deposito fiscale. La nota di credito costituisce altresì credito d'imposta per il depositario".

In merito si dispone che:

- i tabacchi oggetto del reso dovranno essere riconsegnati, in unica soluzione, dai rivenditori al depositario fiscale che li ha distribuiti entro il 30 giugno 2017, come specificato nella predetta circolare;
- la nota di credito emessa dal depositario, secondo la procedura di cui alla circolare del 29 aprile 2016, prot. n. 42111, valorizzata al prezzo di vendita vigente alla data del reso al netto dell'aggio, sarà utilizzata dal rivenditore, per la quota parte spettante al fornitore (quota fornitore), per finanziare l'acquisto di prodotti (conformi alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n.6/2016) della corrispondente Ditta fornitrice dei tabacchi oggetto del reso stesso. Attesa la particolarità della previsione normativa in parola, il predetto importo verrà utilizzato come indicato entro 3 mesi dalla data di emissione. La quota relativa alla componente fiscale (Accisa + Iva) potrà essere utilizzata per finanziare l'acquisto di generi in conformità delle vigenti disposizioni;
- in caso di prodotti i cui fabbricanti non abbiano una distribuzione attiva, la nota di credito, da emettere per la sola quota fiscale vigente alla data del reso, verrà impiegata dal rivenditore per l'acquisto di tabacchi di altri fornitori.

Al fine di uniformare le procedure di restituzione, si è predisposto il modello di comunicazione (con allegata tabella), indirizzato all'Ufficio dei Monopoli e al competente deposito fiscale. La comunicazione diretta a quest'ultimo dovrà essere in duplice copia di cui una applicata sul plico contenente i tabacchi da restituire e l'altra consegnata al depositario contestualmente al plico stesso.

IL DIRETTORE CENTRALE
Fabio CARDUCCI

All' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Ufficio dei Monopoli
di _____

Al Deposito Fiscale di

Oggetto: Comunicazione di concentrazione presso il deposito fiscale di tabacchi non conformi alle disposizioni di cui al D.lgs. 6/2016 e richiesta di autorizzazione all'emissione di nota di credito.

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente in _____
via/piazza _____
titolare della rivendita n° _____ del Comune di _____ Prov _____

CONSIDERATO

che il decreto legislativo 6/2016 di recepimento della Direttiva 2014/40/UE prevede che i prodotti non conformi alle prescrizioni di cui alla citata normativa sono equiparati ai prodotti con difetti di condizionamento e confezionamento all'origine;

che l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, con circolare R.U. n. 42111 del 29 aprile 2016, ha stabilito che i prodotti non conformi giacenti in rivendita dopo il 20 maggio 2017 possono essere resi e consegnati al deposito fiscale a cura del rivenditore, previo inoltro di apposita istanza motivata al competente Ufficio dei monopoli entro il 30 giugno 2017;

COMUNICA

a codesto Spettabile Ufficio che si provvederà a concentrare presso il deposito fiscale in indirizzo i prodotti indicati nella tabella allegata.

In virtù di quanto sopra, il sottoscritto richiede di voler autorizzare il depositario ad emettere in proprio favore una nota di credito nella misura prescritta dalle vigenti disposizioni.

Distinti saluti

Data ____/____/____

Firma _____